

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZ. DI ROMA**

**Ricorre**

La prof.ssa **Maria Antonia Rita Larocca** (C.F. LRCMNT64S68A149C) residente in Alberobello (BA) alla Via Almo n. 23, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale in calce al presente atto dagli Avv.ti Giovanni Pellegrino (CF: PLLGNN39A04E506L; pec: [avv.giovanni.pellegrino@pec.it](mailto:avv.giovanni.pellegrino@pec.it)) e Valeria Pellegrino (CF: PLLVLR65L55H501S; pec: [valeria.pellegrino@pec.it](mailto:valeria.pellegrino@pec.it)); Fax 06/68135991- 0832/256273) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma al Corso Rinascimento n. 11

**Contro: Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t.:

**nonché** nei confronti della prof.ssa : **Angelinda Griseta.**

**per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche**

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017;
- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019;
- del giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente e del relativo verbale di valutazione;

- in parte qua del bando di concorso e del DM n. 138/17;
- del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, e dei decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018 di nomina e composizione iniziale della Commissione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non conosciuto, tra cui ove .

**nonché ex art 116 c. 2 per la declaratoria del diritto di accesso**

alla documentazione richiesta con istanza 11.04.2019 e comunque per la sua acquisizione in via istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a

\* \* \*

1. Con bando 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, il MIUR ha indetto un corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali. Detto concorso si articola, previa preselezione, in una prova scritta e una prova orale, oltre alla valutazione dei titoli ed un successivo periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (art. 12 del bando).

Secondo le previsioni dell'art. 8 del bando, *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una data unica in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagliUSR”* e *“consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.... I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella*

*lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF....A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti”.*

La norma, inoltre, ha previsto che *“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.*

**2.** La prof. Larocca ha quindi presentato domanda di partecipazione al concorso.

In data 17.10.18 è stato pubblicato sul sito del MIUR il quadro di riferimento della prova scritta di cui all'art. 8, comma 9, del bando, nel quale sono indicate le fonti bibliografiche e sitografiche per la prova in lingua e fissati i seguenti criteri di valutazione dei quesiti a risposta aperta:

- criterio 1 *“coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previsto dall'art. 25 D. lgs. 165/2001”* max 6 punti (valenza strategica delle azioni proposte, funzionali alla realizzazione di processi formativi di qualità, all'interno di una visione unitaria dell'istituzione scolastica; coerenza delle azioni proposte con l'esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema);
- Criterio 2 *“Inquadramento normativo”* max 4 punti (uso pertinente,

consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione);

- Criterio 3 “*Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito*” max 3 punti ( organicità e rigore nella descrizione di azioni, situazioni, contesti e concetti; concisione, chiarezza e compiutezza nella trattazione);
- criterio 4 “ *Correttezza logico-formale*” max. 3 punti (corretta espressione linguistica; capacità argomentativa e di costruzione logica del pensiero).

Il giorno successivo l'attuale ricorrente ha svolto la prova scritta, che ha avuto ad oggetto, oltre alle dieci domande a risposta chiusa in inglese tratte dalle fonti indicate nel citato quadro di riferimento, i seguenti quesiti a risposta scritta:

- *il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa;*

- *il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa;*

- *Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?;*

- *Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: raccordo tra*

*l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica autonoma;*

*- Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”.*

La prova scritta non si è tuttavia svolta contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, poiché quella da effettuarsi nella Regione Sardegna è stata rinviata a causa del maltempo e si è quindi tenuta il 13.12.2018, ben due mesi dopo rispetto alla data originariamente stabilita.

**3.** Il 27.03.2019 è stato pubblicato sul sito web del MIUR il decreto D.G. n. 395 del 27.03.2019 contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, tra i quali non è risultata inclusa la prof.ssa Larocca, che con pec del 08.04.2019 ha inoltrato al MIUR formale istanza di accesso agli atti, chiedendo l'estrazione di copia del proprio elaborato, della griglia di valutazione e della votazione conseguita.

Il Ministero, in ragione delle numerose istanze di accesso pervenute, ha quindi pubblicato sul sito internet in data 19.04.2019 un avviso, comunicando “ *che a partire dall' 8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis”* ed allegando allo stesso anche il verbale 26.3.2019 di scioglimento dell'anonimato ed il verbale n. 3 del 25.1.2019, con cui le sottocommissioni d'esame hanno, tra l'altro, predisposto lo schema della griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta che riporta i criteri indicati nel quadro di riferimento della prova scritta e per ciascun indicatore (in realtà coincidente con le specificazioni già inserite in detto

questionario) ha stabilito la relativa scala di riferimento, individuando un punteggio minimo e massimo con 4 intervalli.

E' tuttavia avvenuto che, eseguito l'accesso al portale del Ministero secondo le istruzioni di cui all'avviso 11.4.2019, la ricorrente ha sorprendentemente appreso di aver conseguito per ciascun quesito a risposta aperta il medesimo punteggio, pari a 8,75 per un totale di 43,75, mentre per le risposte di lingua inglese ben 18 punti su 20, con un punteggio complessivo finale **di 61,75**.

Nel portale, inspiegabilmente, non è stato poi possibile reperire né i verbali di correzione degli elaborati redatti dalla relativa sottocommissione (la n. 31), né la griglia di valutazione del proprio elaborato, sì che alla ricorrente è oggi preclusa la conoscenza del punteggio riportato per ciascun indicatore e comunque delle modalità di correzione e dell'eventuale dissenso del singolo commissario sulla valutazione.

**4.** Da ciò l'interesse e la legittimazione della ricorrente a proporre la presente impugnazione, con espressa riserva di motivi aggiunti, che è allo stato affidata ai seguenti

## **MOTIVI**

**I. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.**

Come anticipato in fatto, la ricorrente ha riportato con riferimento a tutti e cinque i quesiti a risposta aperta **il medesimo punteggio** (pari ad 8,5 per ogni quesito), peraltro fortemente negativo; e ciò malgrado le domande presupponessero, ognuna, conoscenze ed approcci differenti e siano state tutte compiutamente svolte.

Appare quindi quantomeno singolare che la prof.ssa Larocca abbia conseguito in ciascuna di esse **identica** valutazione, tanto più se si tiene conto della modalità di attribuzione del punteggio, suddivise per ciascun criterio in indicatori, ognuno

dei quali articolato in un punteggio minimo e massimo con ben 4 intervalli.

Altrettanto singolare è poi che alla ricorrente siano stati attribuiti ben 18 punti su 20 per i quesiti a risposta chiusa in lingua inglese, la cui valutazione è oggettiva, mentre nei quesiti a risposta aperta -in cui la valutazione è affidata alla discrezionalità della Commissione- sia risultata sostanzialmente insufficiente, peraltro con un punteggio esattamente sovrapponibile per ogni risposta.

Già tale rilievo evidenzia un primo profilo di palese inattendibilità della valutazione espressa dalla Sottocommissione, atteso che è difficile anche solo immaginare che ben 5 risposte abbiano ottenuto i medesimi punteggi per ogni intervallo e quindi **per ben 8 indicatori e 32 scale di riferimento**, tanto da far sorgere il dubbio che i Commissari abbiano erroneamente riportato nella scheda della ricorrente un punteggio inesatto e/o quantomeno riferito ad uno solo dei quesiti.

Peraltro, pur non conoscendo allo stato la griglia di valutazione redatta dalla sottocommissione con riferimento all'elaborato della ricorrente, è comunque indubbio che in ipotesi quali quella di specie il punteggio conseguito, che certamente contrasta con le normale casistica ascrivibile alla soggettività della valutazione o alla discrezionalità tecnica, si sostanzia in una motivazione apparente, poichè stereotipata, e come tale *tamquam non esset*.

Né sull'elaborato vi è alcun segno grafico, annotazione e/o glossa idoneo a far comprendere sulla base di quali rilievi sia stato espresso un voto gravemente insufficiente e soprattutto analogo per ciascun quesito.

Orbene, pur conoscendo quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimamente sintetizzato nel voto numerico il giudizio della Commissione, ci sia consentito rammentare l'ulteriore e recente indirizzo, di non poche pronunce, secondo cui *“l'attribuzione del voto numerico...deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di*

*valutazione sopra indicati*” (Tar Catania, sez. IV, 29.12.16 n. 3416; ord. cautelari della medesima sezione nn. 745/15; 770/15; 782/15; ord. caut. CGA nn. 217/17; 668/16, 653/15; 660/15; 70/16), ciò ancor più nella fattispecie in cui il percorso valutativo della Commissione appare all’evidenza illogico ed il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile.

L’operato della Sottocommissione esaminatrice si pone, quindi, in contrasto con i principi generali dell’ordinamento stabiliti all’art. 97 Cost Rep, di cui l’art. 3 L. n. 241/90 e succ. mod. costituisce puntualizzazione, i quali impongono che l’azione amministrativa sia sempre improntata ai canoni di buona fede, correttezza, trasparenza ed imparzialità, e con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto la mancata conoscenza delle ragioni della non idoneità impedisce alla ricorrente di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

La motivazione degli atti amministrativi costituisce, infatti, un valido ed insostituibile strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità dell’Amministrazione, proprio allo scopo di attuare il precetto costituzionale di cui all’art. 113 Cost Rep, nonché di mettere al corrente i destinatari dell’atto delle ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento.

A ciò si aggiunga che da una semplice lettura delle risposte rese dalla ricorrente ci si avvede della compiuta ed articolata trattazione delle tematiche, sì che la prof.ssa Larocca avrebbe meritato un punteggio ben più elevato di quello assegnatole, perché incongruo anche rispetto agli stessi criteri determinati dalla Commissione.

\* \* \*

Quanto precede depone per l’accoglimento del ricorso con conseguente ammissione della ricorrente alla procedura, previa, ove occorra, rivalutazione della prova scritta.

E’ quindi solo in una prospettiva subordinata che si sollevano le seguenti ulteriori censure, volte a far valere l’interesse strumentale alla riedizione della

procedura.

## **II. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Irrazionalità manifesta.**

Ai sensi dell'art. 8 del bando, nonché dell'art. 12 c. 2 del DM 138/17 “*i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale*”.

Ora, considerato che il punteggio massimo attribuibile a tale prova è pari a 100 (art. 12 c 1 DM cit.) e la soglia di ammissione all'orale supera il giudizio di sufficienza (che coerentemente in una valutazione in centesimi si sarebbe dovuto attestare sui 60/100 e non 70/100), risultano certamente illegittime oltre che illogiche le previsioni inditive e regolamentari innanzi richiamate, con la conseguenza che la ricorrente, avendo conseguito un punteggio pari a 61,75 deve essere ammessa alla successiva fase concorsuale.

## **III. Violazione art. 97 Cost. Rep. Violazione art. 12 DPR n. 487/94 e dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste.**

**3.1.** La negativa valutazione degli elaborati della ricorrente è illegittima anche perché consegue ad una illogica e irrazionale specificazione e parametrizzazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, che, peraltro, è intervenuta soltanto nella seduta di cui al verbale n. 3 del 25.1.2019, e quindi non alla prima riunione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 12 DPR n. 487/94, e dopo l'espletamento delle prove scritte, che sono state sostenute senza che i candidati medesimi conoscessero nel dettaglio i parametri che sarebbero stati seguiti dalla Commissione.

Orbene il *modus procedendi* della Commissione, già di per sé illegittimo, perché contrario ai generali canoni di trasparenza che impongono la determinazione dei criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi in merito alla imparzialità dei lavori (la parametrizzazione dei criteri dopo la predisposizione

delle tracce da parte della Commissione e lo svolgimento delle stesse da parte dei candidati presta il fianco al sospetto che gli stessi siano stati in qualche modo.... piegati a sostegno di aspetti non oggettivi), si aggrava, in ragione dei vizi che più direttamente subito di seguito si censureranno, anche a carico dei criteri medesimi.

**3.2.** Ed infatti è noto che i criteri di valutazione di un elaborato attengono (esclusivamente) alla forma e ai contenuti dello stesso.

Orbene la Commissione ha individuato un criterio (criterio 1 “*coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previsto dall’art. 25 D. lgs. 165/2001*”), articolato in tre tipi di indicatori (1. valenza strategica delle azioni proposte all’interno di una visione unitaria dell’istituzione scolastica; 2 coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 3 articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema) non oggettivabile e che sostanzialmente rimette l’esito della sua applicazione alla sensibilità (e quindi all’arbitrio) del soggetto valutatore .

Ciò vale tanto più se si considera che detto criterio assume preponderanza rispetto agli altri 3 criteri fissati nel verbale, essendo l’unico cui è attribuibile un punteggio massimo sino a 6 punti.

Lo stesso rilievo non può che riguardare anche il criterio 3 “*Sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito*” (articolato in due indicatori: 1 organicità e rigore nella trattazione; 2 Concisione e completezza della trattazione) ed il criterio 4 “*correttezza logico formale*” (anch’esso articolato in due indicatori: 1 proprietà linguistico espressiva, 2 costruzione logica), in cui il margine di discrezionalità ed interpretazione è talmente ampio da tramutarsi in arbitrio.

A ciò si aggiunga che:

- l’attribuzione di punteggi è stata effettuata sulla base di una scala ad intervalli ridotti e comunque prescindendo dal numero di intervalli;
- i criteri denotano una insita contraddittorietà determinata dalla scelta di una

scala di valori a 4 intervalli, pur a fronte di 3 indicatori a due uscite ed uno a tre uscite.

I criteri stabiliti dalla Commissione, in buona sostanza, non sono idonei a consentire un'adeguata graduazione del possibile apprezzamento degli elaborati; sì che la loro irrazionale formulazione ha finito per inesorabilmente condizionare l'apprezzamento degli elaborati della ricorrente.

#### **IV. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando**

Le previsioni regolamentari ed inditive innanzi richiamate prevedevano espressamente che le prove scritte avrebbero dovuto avere ad oggetto cinque quesiti a risposta aperta vertenti sulle materie di cui all'art. 10 c 2 del DM 138/17 e che la prova orale sarebbe dovuta consistere in *“a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica delle capacità di risolvere **un caso** riguardante la funzione di dirigente scolastico”*.

Orbene nel caso di specie e contrariamente a quanto innanzi riportato almeno uno dei quesiti rivolti ai concorrenti (n. 3) comportava la risoluzione di un “caso”, che:

- non solo poteva e doveva essere sottoposto al candidato unicamente durante la prova orale;
- ma ad ogni buon conto imponeva ai concorrenti una disamina ed un approfondimento per il quale il totale del tempo a disposizione (150 minuti) non è risultato sufficiente (basti sul punto considerare che lo studio di un “caso” è stato oggetto delle prove scritte del medesimo concorso tenutosi nell'anno 2011, per lo svolgimento delle quali erano state previste 8 ore a fronte dei 10 minuti concessi per elaborare una soluzione consona e corretta per i totali 15 quesiti).

#### **V. Violazione art. 8 c 2 del bando. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.**

A mente della norma in epigrafe richiamata *“la prova scritta è unica su tutto il*

*territorio nazionale e si svolge in unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*; ciò però non è accaduto, una volta che per la Sardegna è stato determinato il differimento delle prove, che si sono svolte a ben due mesi di distanza dalle precedenti (dal 17/10/2018 al 13.12.2018).

Orbene, pur volendo dare atto della sussistenza di impossibilità oggettive (rivenienti da avverse condizioni meteo) allo svolgimento contestuale delle procedure, non vi è dubbio che, in virtù della espressa previsione inditiva, l’Amministrazione avrebbe dovuto rinviare, in ogni sede, le relative prove, sì da assicurarne la simultaneità.

A ciò aggiungiamo che l’enorme divario temporale intercorso tra le due prove ha evidentemente agevolato quei concorrenti che hanno partecipato alla seconda tornata degli scritti, una volta che i quadri di riferimento predisposti dal MIUR - da pubblicarsi, ex art. 9 del bando, il giorno antecedente la prova e contenenti tra l’altro le indicazioni bibliografiche e/ sitografiche per la prova in lingua- sono rimasti identici per entrambe le date, con evidente vantaggio per quei candidati che, svolta la prova il 13.12.18, hanno avuto a disposizione ben due mesi (e non un giorno!) per la preparazione dei quesiti in lingua.

\* \* \*

La pendenza del giudizio determinata dalla proposta domanda di annullamento legittima il ricorrente a proporre

### **Istanza ex art. 116 c.2 c.p.a.**

Come anticipato, con istanza 11.04.2019 inoltrata a mezzo pec, la ricorrente ha chiesto di accedere agli atti relativi alla propria prova, comprensiva **di verbali e griglia di valutazione**. Ad oggi, decorsi i termini ex lege prescritti, l’istanza non è stata evasa, né come innanzi specificato, tale documentazione (che doveva essere visibile al singolo candidato tramite web ed accesso dedicato) risulta presente nel relativo portale; sicchè non sussistendo motivi ostativi all’ostensione rientra nel diritto della ricorrente ottenere copia della

documentazione richiesta e ciò anche al fine di poter tempestivamente e compiutamente tutelare interessi innanzi a codesto on.le Tar, anche tramite la proposizione di motivi aggiunti.

Medesima istanza peraltro la ricorrente formula in via istruttoria nel presente giudizio ex art. 65 c.p.a., che, ove come auspicato, fosse accolta, farebbe residuare un interesse alla domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. ai soli fini della condanna alle spese.

### **Istanza cautelare**

Certo il fumus di fondatezza che assiste il presente ricorso, altrettanto certo è il pregiudizio grave ed irreparabile.

La conclusione delle prove orali, che sono state già avviate il 20 maggio scorso, infatti, consentirà l'immissione in servizio dei candidati vincitori; sicchè la mancata ammissione della ricorrente (quanto meno con riserva) a tale fase le precluderebbe definitivamente di accedere alla qualifica di dirigente scolastico, per la quale certamente possiede tutti i requisiti e le qualità necessarie.

Deriva da ciò un evidente danno alla professionalità della ricorrente (che non può vedere evolvere la carriera lavorativa secondo le proprie aspirazioni e capacità), all'esistenza della stessa, oltre al pregiudizio economico consistente nell'impossibilità di percepire la maggiore retribuzione propria di dirigente scolastico. L'istanza è quindi volta alla adozione di ogni opportuno provvedimento utile a che la decisione nel merito del ricorso avvenga *re adhuc integra*.

\*\*\*

### **Istanza di integrazione del contraddittorio**

La proposizione, seppur in via subordinata, di censure volte a far valere l'interesse strumentale alla riedizione dell'intera procedura concorsuale, legittima sin d'ora la ricorrente alla richiesta di essere autorizzata sin d'ora all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR o secondo le altre

modalità alternative alla notifica individuale che l'on.le Collegio vorrà indicare.

\*\*\*

Per tutti tali motivi, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

### **CHIEDE**

a codesto on.le Tar di voler:

- accogliere la domanda cautelare, previo occorrendo accoglimento dell'istanza ex art. 65, comma 1, c.p.a. ovvero di quella ex art 116 c.p.a., a tal fine ordinando all'Amministrazione di depositare in giudizio o consentendo l'immediato accesso alla documentazione richiesta con istanza 8.4.2019, con espressa richiesta di ascolto in sede di delibazione della stessa;
- accogliere nel merito l'impugnazione proposta allo stato degli atti, nonché in ragione dei successivi motivi aggiunti che saranno consentiti dalla piena conoscenza della documentazione richiesta.

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e di onorari (incluso contributo unificato, iva, cap e spese generali come per legge).

I sottoscritti difensore dichiarano che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminabile ed è pertanto soggetta al contributo unificato di euro 325,00.

I sottoscritti difensore dichiarano altresì che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 dall'Ufficio Poste Lecce Centro, sono conformi all'originale nativo del presente atto e che lo stesso viene notificato anche a mezzo pec ai sensi dell'art. 3 bis della L.n. 53/94.

Con ogni salvezza

Lecce-Roma 23.5.2019

Avv. Giovanni Pellegrino

Avv. Valeria Pellegrino

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO - SEDE DI ROMA  
ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI  
MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E DI ISTRUTTORIA EX ART. 65  
C.P.A.**

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

**1.** Sussistono nel caso di specie **ragioni di estrema gravità ed urgenza** che legittimano la richiesta di un'immediata tutela cautelare da parte dell'Ill.mo Sig. Presidente.

Vero è infatti che la tempistica concorsuale, considerato che le prove orali sono già in fase di svolgimento, non consente l'attesa della fissazione della Camera di Consiglio per la deliberazione collegiale della istanza cautelare contestuale al ricorso, che pregiudicherebbe definitivamente la pretesa della ricorrente a concludere l'iter concorsuale.

Tale esiziale evenienza potrà invece essere evitata inibendo al Ministero la prosecuzione del concorso ovvero con l'ammissione della ricorrente alla successiva fase già avviata, **con riserva** dell'esito della istanza cautelare collegiale.

**2.** Peraltro, proprio al fine di una rapida definizione della fase cautelare e di evitare inutili aggravii processuali, espressa è la richiesta ai sensi dell'art. 65 cpa di acquisizione, anche con un provvedimento presidenziale, della documentazione relativa alla valutazione della prova scritta svolta dalla ricorrente, dei verbali della sottocommissione di concorso inerenti la prova della stessa, nonché della sua griglia di valutazione, ad oggi inspiegabilmente non accessibili attraverso il portale dedicato.

Con osservanza.

Lecce- Roma 23.5.2019

Avv. Giovanni Pellegrino

Avv. Valeria Pellegrino